

S T A T U T O

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1

E' costituita l'associazione denominata "Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici - ASSO.N.A.T.", che è retta dalle norme del presente Statuto.

L'Associazione ha sede in Roma.

L'Assemblea Ordinaria potrà istituire altrove sedi secondarie.

ASSOCIATI

Art. 2

Possono essere iscritti come associati tutte le persone fisiche o giuridiche intestatarie di concessioni demaniali per la costruzione e la gestione di Approdi e Porti turistici.

Il Consiglio Direttivo, tuttavia, salvo ratifica dell'assemblea potrà ammettere fra gli associati anche Enti, Consorzi o persone giuridiche - non intestatarie di concessioni demaniali - che svolgono quale attività principale la costruzione e la gestione di Approdi e Porti turistici.

Gli associati saranno iscritti in apposito libro contenente le indicazioni della data di iscrizione, della sede e della persona designata a rappresentare l'associato.

SCOPO DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 3

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Essa si prefigge di tutelare gli interessi degli associati.

In particolare l'Associazione si propone:

- a) di esaminare e risolvere problemi di carattere tecnico, fiscale, giuridico, amministrativo ed anche organizzativo di interesse comune degli associati;
- b) di organizzare convegni di studio per l'esame di problemi di comune interesse avvalendosi della collaborazione di esperti in materia, designati dal Consiglio Direttivo;
- c) di cooperare con altri Enti, Associazioni ed Organi di Governo per la soluzione di problemi che, direttamente od indirettamente, interessino l'attività degli Approdi e Porti turistici;
- d) di prestare, avvalendosi di esperti designati dal Consiglio Direttivo, opera di consulenza per l'interpretazione e l'applicazione di Leggi, disposizioni e norme riguardanti il settore;
- e) di promuovere e realizzare, direttamente od indirettamente, ogni iniziativa ritenuta utile per sviluppare l'afflusso negli Approdi e nei Porti turistici delle imbarcazioni da diporto nazionali ed estere;

f) di stipulare contratti ed accordi collettivi a carattere economico e/o normative concernenti il lavoro subordinato nelle Aziende associate o concernenti le attività di cui alla lettera a) del presente articolo.

Ai fini di cui sopra l'Associazione potrà aderire ad altre associazioni, non aventi scopo di lucro, che possano favorire il conseguimento delle proprie finalità.

DOMANDA DI AMMISSIONE

Art. 4

Chiunque desideri diventare associato dovrà possedere i requisiti di cui all'art. 2 e dovrà presentare domanda scritta.

Alla domanda di ammissione, corredata dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, deve essere allegata la dichiarazione di designazione della persona fisica incaricata di rappresentare l'associato - a tutti gli effetti - nei rapporti con l'Associazione.

L'aspirante associato, inoltre, dovrà indicare gli estremi dell'atto di concessione (o dell'atto di sottomissione) ovvero presentare copia dello statuto sociale dal quale risulti che l'attività principale riguarda la costruzione o la gestione di Approdi o Porti turistici.

L'incarico di rappresentanza normalmente dovrà essere conferito al titolare od al rappresentante legale dell'Azienda che richiede l'ammissione ad un membro dell'organo amministrativo ovvero ad un procuratore all'uopo designato.

Tuttavia l'associato può anche designare un proprio dipendente ovvero un proprio consulente da affiancare, senza diritto di voto, al proprio rappresentante nelle riunioni dell'assemblea degli associati.

Ogni variazione dovrà essere notificata per iscritto con la massima tempestività alla Segreteria Generale della Associazione.

La domanda comporta l'accettazione del presente Statuto.

Sull'ammissione delibera il Consiglio Direttivo il quale ne darà comunicazione scritta - a mezzo lettera raccomandata A.R. - all'interessato.

La qualifica di associato viene acquisita a tutti gli effetti soltanto con la ricezione della comunicazione di cui sopra.

ugli eventuali ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio Direttivo deciderà in via definitiva l'assemblea degli associati.

DECORRENZA E DURATA DELLE ISCRIZIONI

Art. 5

L'iscrizione decorre dal 1° Gennaio di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non vengano presentate le dimissioni a mezzo lettera raccomandata almeno quattro mesi prima della scadenza.

CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI ASSOCIATO

Art. 6

La qualifica di associato cessa per dimissioni.

Si perde, inoltre, per radiazione con delibera del Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti:

- a) quando l'associato è stato dichiarato moroso perché non ha provveduto al versamento dei contributi stabiliti, trascorsi tre mesi della richiesta;
- b) per grave inadempienza ai doveri imposti dal presente Statuto;
- c) per la perdita del diritto alla concessione demaniale;

La cessazione della condizione di associato non esonera dagli obblighi contributivi maturati sino alla data di cessazione.

OBBLIGHI SOCIALI

Art. 7

Gli associati sono tenuti ad osservare le norme statutarie e relative delibere sociali.

Debbono corrispondere, entro i termini previsti, le quote associative.

Gli associati in ritardo con i versamenti dovranno corrispondere gli interessi di mora nella misura del 15%.

Resta impregiudicata la possibilità da parte della Associazione di ricorrere al provvedimento di radiazione previsto dall'art. 6 del presente Statuto.

Debbono, inoltre, attenersi ai normali criteri di correttezza e probità sullo svolgimento della propria attività ed appoggiare le iniziative intraprese dalla Associazione con spirito di mutua collaborazione.

QUOTE ASSOCIATIVE

Art. 8

L'associato è tenuto a corrispondere:

- a) la quota di iscrizione al momento dell'ingresso nella Associazione;
- b) un contributo annuo.

La quota di iscrizione ed il contributo, nonché le modalità di versamento, verranno determinate dal Consiglio Direttivo annualmente.

Viene inequivocabilmente stabilito che le spese connesse all'esame ed alla soluzione di problemi non di interesse comune, ma solo di alcuni degli associati, verranno addebitate integralmente ed esclusivamente agli associati interessati ai problemi stessi.

Spetta al Consiglio stabilire se il problema sia o meno di interesse comune.

E' lasciata inoltre facoltà al Consiglio di ripartire le spese secondo criteri che tengano conto dell'importanza dell'Azienda.

Entrambe le materie devono essere deliberate con il voto favorevole di 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo.

ORGANI SOCIALI

Art. 9

Sono organi della Associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere (se nominato);
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Proviviri.

Tutte le cariche, ad eccezione di quelle di Revisore dei Conti, sono gratuite.

Quelle di Consigliere, ad eccezione del Presidente e di un Vice-Presidente, possono essere conferite soltanto alle persone designate dalle Aziende ai sensi del precedente art. 4, mentre quella di Presidente della Associazione, di un Vice-Presidente e quella di Revisore dei Conti, anche a persone estranee alla Associazione.

Del Collegio dei Proviviri almeno due membri dovranno essere scelti fra persone estranee alla Associazione.

Potranno essere effettuati, su decisione del Consiglio, rimborsi spese nei confronti degli organi di cui sopra, unicamente dietro presentazione della correlativa documentazione di spesa.

ASSEMBLEA

Art. 10

L'assemblea è composta da tutti gli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione ed, in sua assenza, da un associato nominato dall'assemblea.

Le funzioni di Segretario, sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie, sono assunte da persona - anche estranea - a ciò delegata dai convenuti.

CONVOCAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Art. 11

La convocazione dell'assemblea sarà effettuata mediante comunicazione scritta raccomandata da spedirsi ai singoli associati almeno 10 giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza in cui tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni e la comunicazione avverrà con telegramma e/o telefax.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere precisati gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo fissato per la riunione.

Nella comunicazione sarà anche indicata la data per la seconda convocazione che dovrà avere luogo ad almeno un giorno di distanza dalla prima convocazione, ma non oltre 20 giorni.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per procedere alla approvazione dei Bilanci Preventivo e Consuntivo.

Sarà altresì convocata ogni qualvolta il Presidente od il Consiglio Direttivo lo riterranno opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/4 degli associati.

Le assemblee saranno convocate normalmente presso la sede sociale oppure in quel diverso luogo richiesto dalla maggioranza degli associati o ritenuto opportuno per ragioni contingenti.

ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE

Art. 12

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva i Bilanci Preventivo e Consuntivo;
- 2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, designando anche il Presidente e due Vice-Presidente;
- 3) nomina il Consigliere Tesoriere, il Collegio dei Revisori dei Conti - designandone il Presidente - ed il Collegio dei Proviviri;
- 4) delibera su ogni altro argomento riservato, per Legge o per Statuto, alla sua esclusiva competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dello Statuto;
- 2) sullo scioglimento della Associazione e sulla nomina e poteri dei Liquidatori.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 13

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati aventi diritto a parteciparvi.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 2/3 dei delegati aventi diritto a parteciparvi.

In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% più uno dei delegati aventi diritto a parteciparvi.

AMMISSIONE ALL'ASSEMBLEA E DELEGHE

Art. 14

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti gli associati al corrente con il pagamento dei contributi sociali e purché risultino iscritti da almeno un mese prima della data della convocazione.

Ad ogni associato spetta un voto.

All'assemblea possono presenziare esclusivamente le persone designate a norma del precedente art. 4.

In caso di impedimento l'associato potrà delegare altra persona avente diritto di presenziare all'assemblea.

La delega deve risultare apposta in calce alla comunicazione scritta di convocazione, oppure su carta intestata del Socio, munita di timbro e firma del titolare o del rappresentante legale.

Ogni partecipante all'assemblea non potrà rappresentare più di altri due associati.

Le deleghe saranno conservate dal segretario dell'assemblea che ne accerta la regolarità.

La delega può essere conferita ad altro associato anche quando questi riveste la carica di Consigliere.

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Art. 15

L'assemblea ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno il 51% degli associati aventi diritto a parteciparvi ed, in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati.

Il voto potrà essere espresso per alzata di mano, per appello nominale od anche a scrutinio segreto, se ciò sia deliberato da 1/3 dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni.

Le deliberazioni assembleari si intendono comunicate agli associati regolarmente convocati dal momento stesso che verranno prese e saranno comunicate agli assenti entro 30 giorni con lettera raccomandata.

DURATA DELLE CARICHE

Art. 16

I Consiglieri, compreso il Consigliere Tesoriere, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri nominati dall'assemblea la quale ne stabilisce il numero, da valere per il triennio, e può designare anche il Presidente e due Vice-Presidenti qualora non li abbia già designati l'assemblea.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione.

I Consiglieri, come sopra nominati, restano in carica fino alla prossima assemblea.

I Consiglieri, che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive durante l'esercizio, decadono dall'ufficio.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri in carica scade l'intero Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci provvede a ricostituirlo.

Il Consiglio si riunisce ad iniziativa del Presidente ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Le funzioni dei Consiglieri non sono delegabili.

La convocazione avviene per lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima della riunione; nei casi urgenti può effettuarsi con telegramma e/o per telefax da inviarsi almeno due giorni prima.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo:

- a) cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- b) elegge, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, fra i suoi componenti il Presidente della Associazione e due Vice-Presidenti;
- c) nomina e revoca dall'incarico il Segretario Generale, stabilendone il compenso, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori;
- d) assume tutte le iniziative per il conseguimento degli scopi sociali;
- e) redige la relazione ed i Bilanci da sottoporsi all'assemblea;
- f) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione, fatta eccezione per l'assunzione ed il licenziamento di personale dirigente, l'acquisto e vendita di beni immobili e diritti reali in genere, rilascio di avalli o fidejussioni anche a titolo gratuito e l'assunzione di partecipazioni in altre associazioni od enti che restano riservate all'assemblea degli associati;
- g) delibera su ogni altro argomento sottoposto dal Presidente;
- h) può nominare un Comitato Esecutivo composto dal Presidente e da due Consiglieri, con il compito di adottare provvedimenti di urgenza che dovranno successivamente essere ratificati dal Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Art. 19

Il Presidente della Associazione dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale della quale userà singolarmente per l'attuazione delle delibere dell'assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Per le operazioni bancarie agiranno con firma singola il Presidente o, in sua assenza od impedimento, un Vice-Presidente.

Tuttavia il Presidente potrà delegare a terzi la facoltà di compiere alcune di dette operazioni.

Il Presidente dispone la convocazione del consiglio Direttivo quando lo ritiene opportuno.

Sentito il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea.

Presiede il Consiglio Direttivo del quale cura l'esecuzione delle delibere.

Adotta i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività.

Può, temporaneamente, delegare al Vice-Presidente più anziano o a determinati Consiglieri parte delle proprie attribuzioni, collegialmente o singolarmente.

In caso di assenza od impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice-Presidente più anziano in carica; in caso di parità in carica dal Vice-Presidente più anziano di età.

SECRETARIO GENERALE

Art. 20

Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo; dura in carica tre esercizi, salvo rinnovo; coadiuva il Presidente del quale attua le disposizioni; sovrintende agli uffici della Associazione ed al buon andamento dei servizi.

Egli propone al Presidente le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al fine della migliore organizzazione dei servizi ed in genere dell'espletamento delle attività associative.

Il Segretario Generale partecipa, senza voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo.

TESORIERE

Art. 21

Il Tesoriere, se nominato dall'assemblea, di diritto fa parte del Consiglio Direttivo e vigila sulla gestione finanziaria della Associazione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 22

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e da due membri effettivi nominati dall'assemblea che ne stabilisce il compenso.

L'assemblea provvede, inoltre, alla nomina di due supplenti.

Al Collegio dei Revisori dei Conti è affidato - in via esclusiva - anche nell'interesse e per conto dei singoli associati cui resta inibita ogni iniziativa individuale in argomento, il controllo sull'andamento della gestione.

Il Collegio ne riferisce al Consiglio Direttivo ed all'assemblea con la relazione sul Bilancio Consuntivo.

I Revisori dei Conti accertano periodicamente la consistenza di cassa, l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale, la tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili, redigendone verbale.

I Revisori dei Conti devono partecipare alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio le funzioni dello stesso verranno assunte dal membro più anziano sino alla successiva assemblea che provvederà alla nuova nomina.

Durante tale periodo il Collegio verrà integrato con il subentro di un Revisore Supplente.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 23

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri non facenti parte degli organi della Associazione dei quali almeno due dovranno essere scelti fra persone estranee alla Associazione; è incaricato di dirimere eventuali controversie fra l'Associazione e gli associati rendendo la propria pronuncia entro i termini stabiliti dalla Legge per le decisioni dei Collegi arbitrali.

Il Collegio dei Probiviri, su richiesta del Consiglio, potrà proporre quei provvedimenti che riterrà - con equità - necessari nei confronti degli associati per inosservanza dei doveri statutari o per violazione dei doveri di probità o correttezza.

Nel caso di vertenze fra associati, attinenti alle sfere operative del settore, è fatto obbligo agli stessi prima di adire le vie giudiziarie di sottoporre la controversia al Collegio dei Probiviri che interporrà i suoi buoni uffici per un amichevole comportamento, convocando all'effetto le parti interessate entro trenta giorni dalla richiesta.

I membri del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

FONDO COMUNE E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 24

Il fondo comune della Associazione è costituito da proventi derivanti dai contributi versati all'atto dell'iscrizione e dalle quote associative, dai residui delle gestioni annuali nonché da erogazioni e lasciti ed eventuali devoluzioni di beni fatti a qualsiasi titolo a favore della Associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Associazione ed a tutte le occorrenze ed impegni in genere per lo svolgimento dell'attività sociale, fermo restando il principio stabilito (all'art. 8) che le spese, riguardanti l'attività svolta dalla Associazione per problemi non di interesse generale, saranno poste a carico solo di quegli associati che hanno richiesto l'intervento della Associazione in ordine ai problemi stessi.

L'Associazione risponde delle obbligazioni sociali.

La responsabilità degli associati è limitata al pagamento dei contributi, restando esclusa ogni responsabilità personale o solidale se non direttamente e volontariamente sottoscritta.

L'Associazione non potrà assumere impegni finanziari che eccedano le disponibilità costituite con il fondo comune.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio deve essere compilato il Bilancio Consuntivo nonché il Preventivo per l'esercizio successivo da presentarsi all'assemblea corredato dalle Relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti e da quella del Tesoriere - se nominato -.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione nonché fondi o riserve durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalle Leggi.

SCIoglIMENTO

Art. 25

Lo scioglimento della Associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria con la maggioranza dei 3/4 degli Associati.

L'assemblea stessa provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori, determinandone i poteri, e stabilirà la destinazione degli eventuali residui patrimoniali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica fino alla chiusura della Liquidazione.

In caso di scioglimento per qualunque causa, è obbligatorio devolvere il patrimonio dell'Ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 - comma 190 - della Legge 23/12/1996 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

MODIFICHE

Art. 26

Le modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea straordinaria con le modalità previste dall'art. 15.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di cui al titolo II - Capo III - Libro 1° del Codice Civile ed alle norme di Legge vigenti in materia.